



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

N. 360/2005/2^ Area – Elettorale

Parma, 26 maggio 2005

N. 9 Regione

Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia
LORO SEDI

e, per conoscenza

Al Signor Questore di **PARMA**

Al Signor Comandante Provinciale Carabinieri di
PARMA

Tramite Telefax

OGGETTO: Referendum popolari ex art. 75 della Costituzione per l'abrogazione di alcune disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 in materia di procreazione medicalmente assistita, indetti per il giorno 12 giugno 2005. Adempimenti degli uffici elettorali di sezione.

Per opportuna conoscenza e norma si trascrive, di seguito, la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - n. 97/2005 in data 25 maggio 2005:

“”””” Con la presente, si richiamano di seguito alcuni tra gli adempimenti correlati alla organizzazione e al funzionamento degli uffici elettorali di sezione, fermo restando che è in corso di predisposizione e verrà successivamente distribuita a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato l'edizione aggiornata della pubblicazione n. 2 – Referendum, recante, nel dettaglio, le istruzioni per le operazioni dei medesimi uffici.

A) Provvista del materiale, insediamento e operazioni preliminari

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le quattro consultazioni referendarie, cioè di sabato 11 giugno, a norma dell'art. 30 del D.P.R. 30.3.1957, n. 361, il Sindaco provvederà a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione il materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio stesso e per le operazioni di votazione e scrutinio.

Detto materiale ricomprenderà, tra l'altro, i registri, maschile e femminile, per l'annotazione dei numeri di tessera elettorale personale dei votanti ed il timbro datario per l'indicazione del giorno della votazione nell'apposito spazio della tessera stessa.

Le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono seggi speciali oppure uffici distaccati (c.d. seggi "volanti") dovranno essere fornite, per ogni seggio speciale o "volante" di pertinenza, di un timbro datario nonché di un bollo di sezione in più.

Tali bolli di sezione in più, affidati ai presidenti del seggio "madre", saranno da questi ultimi custoditi personalmente per le esigenze degli uffici distaccati oppure consegnati, ancora in plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale.

La dotazione dei predetti bolli di sezione è esclusivamente finalizzata, insieme all'apposizione del timbro a data, a certificare il voto all'interno dell'apposito spazio sulla tessera elettorale. I medesimi bolli, pertanto, non devono, in nessun caso, essere utilizzati né per la timbratura delle schede di voto né per alcun altro adempimento del seggio "madre".

La omogeneizzazione del sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo tra tutte le tipologie di sezioni, si soggiunge, è rivolta a tutelare la riservatezza dell'elettore che voti, ad esempio, in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie.

Presso ogni seggio verranno consegnate e sistemate quattro urne di cartone di colore bianco, una per ogni referendum, del tipo realizzato e distribuito in occasione delle tornate elettorali degli ultimi anni, corredate di contenitore di plastica, di un rotolo di carta adesiva crespata occorrente per la sigillatura delle urne stesse e delle istruzioni per il montaggio di esse.

Su ciascuno dei quattro lati esterni verticali dell'urna, nello spazio bianco sottostante lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale dei servizi elettorali", dovrà essere applicata, con la massima cura e precisione, da parte del presidente del seggio, l'etichetta autoadesiva che, per ognuno dei quattro referendum, recherà una numerazione e una dicitura riferite a ciascuno di essi e un colore che sarà lo stesso della relativa scheda di votazione, come appresso specificato:

- REFERENDUM N. 1: PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA – LIMITE ALLA RICERCA CLINICA E SPERIMENTALE SUGLI EMBRIONI - Abrogazione parziale (colore celeste, codice Pantone® 310-U);
- REFERENDUM N. 2: PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA – NORME SUI LIMITI ALL'ACCESSO - Abrogazione parziale (colore arancione, codice Pantone® orange 021-U);
- REFERENDUM N. 3: PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA – NORME SULLE FINALITÀ, SUI DIRITTI DEI SOGGETTI COINVOLTI E SUI LIMITI ALL'ACCESSO - Abrogazione parziale (colore grigio, codice Pantone® 422-U);
- REFERENDUM N. 4: PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA – DIVIETO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA - Abrogazione del divieto (colore rosa, codice Pantone® 230-U).

La numerazione progressiva anzidetta, che viene riportata anche nella parte esterna delle schede di votazione, in apposito riquadro, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 1995, corrisponde all'ordine di deposito delle relative richieste referendarie presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.

Alle ore 16 del giorno che precede la consultazione, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 361/1957 e dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il presidente costituisce l'ufficio sezionale, chiamando a farne parte i tre scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti eventualmente designati dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dai promotori dei referendum. Per gli uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

I rappresentanti dei predetti partiti o gruppi politici o dei promotori dei referendum, ai sensi del citato art. 19 della legge 352/1970 in combinato disposto con l'art. 25 del D.P.R. 361/1957, dovranno essere scelti fra gli elettori che "sappiano leggere e scrivere" e dovranno essere designati – nel numero massimo di due, di cui uno effettivo e l'altro supplente, per ciascuna sezione elettorale – da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori dei referendum.

Ai sensi della stessa norma di cui all'art. 25, primo comma, del D.P.R. 361/1957, l'atto di designazione dei rappresentanti degli anzidetti partiti o gruppi politici o dei promotori dei referendum presso gli uffici elettorali di sezione dovrà essere presentato, **entro il venerdì precedente la consultazione**, al segretario del comune che ne curerà la trasmissione ai presidenti di seggio oppure, **il sabato pomeriggio o la mattina stessa della consultazione, purché prima dell'inizio della votazione**, direttamente ai singoli presidenti degli uffici sezionali.

A norma dell'art. 48, primo comma, del D.P.R. 361/1957 citato, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dei promotori dei referendum, in quanto elettori, possono votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché, ovviamente, siano muniti della tessera elettorale personale.

B) Responsabilità dei componenti di seggio

Durante l'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del D.P.R. 361/1957, tutti i membri dell'ufficio elettorale di sezione, ivi compresi i rappresentanti dei partiti o gruppi politici o dei promotori dei referendum, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.

Anche in ragione di tale qualifica, i componenti di seggio possono incorrere nelle responsabilità di natura penale previste, in occasione di consultazioni politiche e referendarie, dalle specifiche disposizioni di cui agli artt. 94 e segg. del D.P.R. 361/1957, come richiamate dall'art. 51 della legge 352/1970, nei confronti, ad esempio, di chi: non compie o ritarda le operazioni necessarie per il normale svolgimento degli scrutini (art. 94); si adopera a vincolare i suffragi degli elettori in un senso o in un altro o ad indurli all'astensione (art. 98); turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, forma falsamente, sostituisce o sopprime atti destinati alle operazioni elettorali o fa scientemente uso di atti falsificati (art. 100); enuncia fraudolentemente come attribuiti dei voti diversi da quelli realmente espressi relativamente all'oggetto dei referendum (art. 103); concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o all'esclusione di chi lo ha, oppure rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, cagionandone la nullità o alterando il risultato o comunque ostacolando, ritardando o rifiutando adempimenti del proprio ufficio (art. 104); impedisce a un elettore di entrare in cabina (art. 111); ecc.

Ulteriori specifiche responsabilità e sanzioni penali sono previste per il segretario che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e per i rappresentanti presso il seggio che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali (art. 104 D.P.R. 361/1957).

Inoltre, l'art. 108 dello stesso D.P.R. 361/1957 punisce coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore o segretario, rifiutino, senza giustificato motivo, di assumerlo.

E' il caso di richiamare altresì i contenuti del provvedimento in data 12 febbraio 2004 ("disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito dell'entrata in vigore del codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con il quale sono stati ribaditi dei limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che tanto gli scrutatori quanto i rappresentanti dei partiti o gruppi politici o dei promotori dei referendum sono tenuti ad osservare, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto, è illegittima la compilazione da parte dei predetti soggetti di elenchi di persone astenutesi dalla partecipazione al voto.

Da ultimo, non può che raccomandarsi ai componenti dei seggi la più assoluta cura e attenzione al rispetto delle norme di legge e delle istruzioni ministeriali nonché la massima efficienza e tempestività nel disbrigo degli adempimenti elettorali.

C) Divieto di utilizzo di fotocamere all'interno delle cabine

Come già rilevato in occasione delle consultazioni elettorali tenutesi negli ultimi anni, il principio di libertà e segretezza del voto, sancito dall'art. 48, secondo comma, della Costituzione, ha imposto l'adozione di ulteriori misure di tutela in considerazione della possibilità, per l'elettore votante, di effettuare, con telefoni cellulari o altre apparecchiature di dimensioni molto ridotte, registrazioni filmate o fotografiche del proprio voto.

Per assicurare, quindi, il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la genuina espressione della manifestazione di voto, i presidenti di seggio dovranno affiggere all'interno di ogni sezione elettorale, in almeno un esemplare e in modo ben visibile, un apposito avviso del seguente tenore:

"E' vietato utilizzare telefoni cellulari provvisti di fotocamera o altre apparecchiature in grado di registrare immagini all'interno delle cabine elettorali.

"Eventuali fenomeni di condizionamento del voto che si dovessero verificare potranno essere perseguiti dalla competente autorità giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 96, 97, 98 e 100 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361".

D) Operazioni di voto

A norma degli artt. 48, primo comma, e 75, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 1 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull'elettorato attivo), sono chiamati al voto per i referendum in oggetto coloro che alla data del 12 giugno p.v. avranno compiuto il diciottesimo anno di età.

Le operazioni di voto, com'è noto, si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 22,00 di domenica 12 giugno e dalle ore 7,00 alle ore 15,00 di lunedì 13 giugno 2005.

Ciò premesso, si riporta di seguito l'indicazione dei principali adempimenti che il presidente di seggio e gli scrutatori devono porre in essere in sede di ammissione degli elettori alla votazione, anche in riferimento alle disposizioni contenute nel D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che ha introdotto la tessera elettorale personale a carattere permanente:

- 1) il presidente di seggio procede, innanzitutto, alla identificazione dell'elettore a mezzo di idoneo documento di riconoscimento;
- 2) successivamente, il presidente stesso verifica le generalità dell'elettore sulla tessera elettorale esibita, accertandosi che tale tessera, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, non riporti il bollo di altra sezione con la data della consultazione in svolgimento;

- 3) uno scrutatore accerta il numero di iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali della sezione (salvo il caso di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione stessa a norma di legge, come i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dei promotori dei referendum, i componenti del seggio, gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, ecc.);
- 4) un secondo scrutatore appone sulla tessera elettorale del votante, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data;
- 5) un terzo scrutatore riporta, sul relativo registro (maschile o femminile), il numero della tessera elettorale, annotandovi a fianco il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante;
- 6) immediatamente dopo, il presidente consegna all'elettore la matita copiativa e le quattro schede di voto spiegate, invitando l'elettore stesso a non sovrapporre le schede, al fine di evitare che il segno di voto regolarmente tracciato su una scheda si riverberi per pressione su quella sottostante;
- 7) una volta espresso il voto, l'elettore riconsegna le schede debitamente piegate al presidente che, alla presenza dell'elettore medesimo, provvede a inserirle nelle rispettive urne non prima di averne verificato l'autenticità, attestata dall'avvenuta apposizione sulle facciate esterne del timbro della sezione e della firma di uno degli scrutatori;
- 8) uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale;
- 9) infine, il presidente restituisce all'elettore il documento d'identificazione e la tessera elettorale.

Svolgendosi contemporaneamente più referendum popolari abrogativi, l'elettore ha facoltà di astenersi dalla partecipazione al voto per uno o più di essi, dichiarando quindi di non voler ritirare la scheda o le schede relative.

In tal caso, i componenti dell'ufficio di sezione dovranno prendere nota, ai fini dell'accertamento del numero dei votanti per ciascun referendum, della manifestata volontà di astensione, indicando sulle liste di sezione, a fianco del nominativo dell'elettore, nonché nelle annotazioni degli appositi paragrafi del verbale per gli elettori ammessi a votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco, il referendum o i referendum abrogativi per i quali l'elettore stesso non (ripetesi: NON) abbia inteso ritirare dal presidente di seggio la scheda o le schede relative.

E) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti possono votare, nell'ambito del territorio comunale, presso qualsiasi sezione elettorale diversa da quella di iscrizione, che sia allocata in sedi, appositamente segnalate, esenti da barriere architettoniche. In tal caso, il presidente del seggio presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quelle liste sezionali dovrà accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore del comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori dovranno essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche dovranno essere allegare al verbale di seggio, nel quale dovrà altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

L'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede, poi, che un accompagnatore di fiducia, che sia iscritto nelle liste elettorali, segua in cabina l'elettore portatore di handicap impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente del seggio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla recente legge 5 febbraio 2003, n. 17, alcune categorie di persone portatrici di handicap (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) beneficiano di un ampliamento delle modalità di esercizio del diritto al voto assistito, potendo scegliere come accompagnatore un elettore di qualsiasi comune della Repubblica e potendo altresì richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale, di cui, ora, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In particolare, come da disposizioni di questo Ministero, l'ufficio comunale avrà apposto sulla tessera elettorale personale degli aventi titolo un timbro, di dimensioni ridotte, che circonda la sigla "AVD", formata dalle lettere iniziali, seppure in ordine inverso, delle parole "diritto voto assistito". Detto timbro, recante in calce la sottoscrizione di un delegato del sindaco, si troverà collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto, oppure, laddove ciò non sia stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta "circoscrizioni e collegi elettorali".

Pertanto, l'elettore dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia, in possesso dei requisiti predetti, o quando si presenti al seggio con la tessera personale nella quale sia apposto il sopra cennato simbolo o codice; o quando l'impedimento fisico sia evidente; oppure quando esibisca l'attestazione medica dell'impedimento fisico e l'apposito certificato elettorale di accompagnamento, rilasciati dall'azienda sanitaria locale.

F) Rilevazione dell'affluenza e chiusura delle operazioni di voto

Come già precisato con circolare di questa Direzione Centrale n. 88 del 3 maggio u.s., i dati sull'affluenza degli elettori alle urne dovranno essere comunicati, con la massima cura e speditezza, sia nel corso della votazione che alla chiusura della stessa, con riferimento ai seguenti giorni e orari:

- domenica 12 giugno: ore 12,00 – ore 19,00 – ore 22,00;
- lunedì 13 giugno: ore 15,00.

I dati intermedi sui votanti nel corso delle operazioni di domenica dovranno essere trasmessi, solo nel totale, entro i trenta minuti successivi a ciascuna rilevazione (cioè, entro le ore 12,30 – 19,30 – 22,30).

Il dato definitivo sui votanti alla chiusura delle operazioni di votazione dovrà essere, invece, distinto in maschi, femmine e totale e dovrà essere trasmesso entro le ore 16,00 di lunedì.

Resta inteso che i presidenti di seggio dovranno adottare ogni necessaria iniziativa, sia di tipo organizzativo che avvalendosi del supporto della forza pubblica, per assicurare il regolare e celere afflusso degli elettori ai seggi e consentire l'esercizio del voto anche da parte di quegli elettori che alle ore 22 di domenica e alle ore 15 di lunedì, cioè al momento di chiusura, nei rispettivi giorni, delle operazioni di votazione, siano presenti nei locali del seggio o all'interno del plesso scolastico o altro fabbricato dove ha sede il seggio oppure si trovino in fila, senza soluzione di continuità, anche al di fuori del medesimo plesso o fabbricato.

G) Accertamento del numero degli elettori e dei votanti

Dichiarata chiusa la votazione, dopo aver sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non più necessari, ivi comprese le matite copiative, ogni presidente di seggio provvederà subito alle distinte operazioni di accertamento sia del numero degli elettori della sezione che del numero dei votanti presso la sezione medesima, dandone attestazione negli appositi paragrafi del verbale. In particolare;

- il numero degli elettori sarà dato dal numero degli elettori iscritti nella lista sezionale, come autenticata dalla competente Commissione elettorale circondariale, più il numero dei cittadini dichiarati elettori in base a sentenza (ex art. 47, secondo comma, D.P.R. 361/1957) o ad attestazione del sindaco di ammissione al voto (ex art. 32-bis del D.P.R. 223/1967). Da tale calcolo dovranno perciò essere escluse le categorie di elettori che, non iscritti nella lista della sezione, siano stati ammessi a votare presso la sezione stessa in base a particolari disposizioni di legge (componenti dell'ufficio di sezione, rappresentanti di partiti o gruppi politici o di promotori dei referendum, ecc.): questi ultimi elettori, infatti, saranno conteggiati dagli uffici delle sezioni nelle cui liste risultino rispettivamente iscritti;
- il numero dei votanti, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, del D.P.R. 361/1957, sarà dato dalla sommatoria di:
 1. numero degli elettori iscritti nella lista sezionale, come autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, i quali risultino aver votato;
 2. numero degli elettori che hanno votato nella sezione in base a sentenza (ex art. 47, secondo comma, D.P.R. 361/1957) o ad attestazione del sindaco (ex art. 32-bis D.P.R. 223/1967);
 3. numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione (ex art. 1, comma 4, legge 15 gennaio 1991, n. 15), come risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista sezionale e dalle annotazioni nel verbale;
 4. numero dei componenti dell'ufficio di sezione, dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum e degli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, iscritti nelle liste di altra sezione dello stesso comune o di altro comune, che hanno votato nella sezione (ex art. 48 D.P.R. 361/1957), come risultanti dalle iscrizioni in calce alla lista sezionale e dalle annotazioni nel verbale;
 5. numero degli elettori appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, iscritti nelle liste di altra sezione dello stesso comune o di altro comune, che hanno votato nella sezione (ex art. 49 D.P.R. 361/1957), come risultanti dalle iscrizioni nelle apposite liste aggiunte;
 6. numero dei naviganti (marittimi ed aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco, iscritti nelle liste di altra sezione dello stesso comune o di altro comune, che hanno votato nella sezione (ex art. 50 D.P.R. 361/1957), come risultanti dalle iscrizioni nelle apposite liste aggiunte;
 7. numero degli elettori che, nelle sezioni ospedaliere e nelle sezioni alle quali siano assegnati luoghi di cura o luoghi di detenzione o custodia preventiva, siano stati ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione (ex art. 51 D.P.R. 361/1957 e artt. 8 e 9 legge 23 aprile 1976, n. 136), come risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista sezionale o nelle apposite liste aggiunte.

Si raccomanda la massima cura e precisione nelle operazioni di accertamento del numero degli elettori e dei votanti, anche ai fini dei successivi adempimenti di competenza degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum.

H) Accertamento del corretto inserimento nelle urne delle schede di votazione

Appena concluse le operazioni di accertamento e riscontro del numero degli elettori e dei votanti e prima di procedere alle operazioni di scrutinio, i presidenti degli uffici di sezione, al fine di prevenire eventuali inconvenienti in sede di scrutinio, dovranno verificare che le schede di voto di ciascun referendum non siano state introdotte erroneamente in un'urna relativa ad altro referendum.

I colori delle schede di voto, diversi per ogni referendum, sono stati richiamati al paragrafo A) della presente circolare, dove pure è stato evidenziato che le schede stesse, nella facciata esterna, riportano una numerazione progressiva, da 1 a 4, per ogni quesito referendario.

Per compiere la suddetta verifica, i presidenti di seggio dovranno dissigillare ed aprire una per volta tutte le urne, provvedendo ad inserire subito nell'urna corrispondente le schede eventualmente ed erroneamente deposte in altra urna.

Successivamente, i presidenti stessi procederanno a risigillare le urne dando quindi immediatamente inizio alle operazioni di spoglio, secondo l'ordine dei quesiti referendari risultante dal numero apposto sulla facciata esterna delle rispettive schede di voto e sulla relativa urna.

I) Operazioni di scrutinio

Ai sensi dell'art. 35, quarto comma, della legge 352/1970, l'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un solo segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene, restando vietati altri segni o indicazioni.

Le cennate disposizioni, tuttavia, vanno opportunamente coordinate con le norme degli artt. 69 e 70, comma 1, del D.P.R. 361/1957, in base alle quali la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo che il voto stesso non debba essere dichiarato nullo in quanto recante scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore in questione abbia inteso farsi riconoscere.

Ad esempio, si ritiene che debbano essere considerate valide le schede recanti espressioni di voto, univoche e non riconoscibili, apposte però con anomalia o incertezza del tratto grafico o con imprecisa collocazione del segno a matita, come pure sono da ritenere valide le schede recanti, oltre a una chiara e univoca manifestazione di voto, anche dei segni costituenti presumibilmente l'effetto della sovrapposizione di più schede e del riverberarsi per pressione del segno di voto tracciato su una scheda su quella sottostante.

Il principio fondamentale, pertanto, resta quello di salvaguardia della volontà dell'elettore e, conseguentemente, della validità del voto espresso (c.d. favor voti), alla luce del quale anche le norme che sanciscono la nullità del voto stesso per la presenza di segni di riconoscimento devono qualificarsi come di stretta interpretazione.

Le operazioni di competenza degli uffici elettorali di sezione dovranno essere comunque tutte compiute e completate, con la idonea verbalizzazione, **restando assolutamente irrilevanti le notizie che, a livello nazionale o locale, potranno essere diffuse circa l'affluenza degli elettori alle urne.**

Ai sensi dell'art. 1 della legge 22 maggio 1978, n. 199, svolgendosi contemporaneamente più referendum, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione deve essere compilato, in duplice copia, un unico verbale, nel quale i relativi dati debbono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

J) Operazioni di formazione e trasmissione plichi

Dopo la chiusura delle votazioni e l'accertamento e riscontro del numero degli elettori e dei votanti e delle schede non utilizzate ma prima dell'inizio dello scrutinio, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 361/1957 e dell'art. 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136, dovranno essere confezionati e trasmessi al competente tribunale o sezione distaccata di esso distinti plichi sigillati contenenti, l'uno, la lista degli elettori della sezione e le liste aggiunte (appartenenti a corpi militari, naviganti fuori residenza per motivi di imbarco, ricoverati in ospedali e case di cura con meno di 200 posti-letto, detenuti) e, l'altro, i registri, maschile e femminile, per l'annotazione del numero delle tessere elettorali dei votanti, le schede autenticate ma non utilizzate e le schede residue non autenticate.

Una volta completate le operazioni di scrutinio e di dichiarazione e verbalizzazione dei relativi risultati, ai sensi degli artt. 72 e 75 del D.P.R. 361/1957 e dell'art. 7 della legge 136/1976, dovranno essere confezionati e trasmessi distinti plichi sigillati: **uno, recante un estratto del verbale di sezione, andrà alla Prefettura-U.T.G.; un altro, recante le schede valide, una copia delle tabelle di scrutinio e l'estratto del verbale relativo alla formazione del plico medesimo, andrà al suddetto tribunale o sezione distaccata di esso;** altri plichi, recanti, rispettivamente, le schede con voti contestati e provvisoriamente assegnati o provvisoriamente non assegnati, le schede nulle, bianche o corrispondenti a voti nulli e le schede deteriorate o consegnate senza bollo della sezione o senza firma di uno scrutatore oppure ritirate agli elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati a votare nella cabina, andranno, con un esemplare del verbale di sezione e gli atti allegati e una copia delle tabelle di scrutinio con le carte relative a proteste e reclami, al medesimo tribunale o sezione distaccata per la successiva consegna al competente Ufficio provinciale per il referendum; infine, un plico recante un esemplare del verbale di sezione dovrà essere depositato nella segreteria del comune.

A norma del precitato art. 7 della legge 136/1976, il recapito dei plichi deve essere eseguito esclusivamente per il tramite del comune.

Allo stesso comune dovrà essere riconsegnato, eventualmente per il tramite del rappresentante della forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione, il materiale occorso per il funzionamento del seggio (cassettina con bollo della sezione, matite copiative rimaste, oggetti di cancelleria, pubblicazioni, stampati, ecc.).””””

Si pregano le SS.LL. di

- richiamare la particolare attenzione dei presidenti dei seggi elettorali e degli scrutatori sugli adempimenti di rispettiva competenza.
- valutare l'opportunità di diramare appositi comunicati per invitare gli elettori a verificare per tempo se siano in possesso della tessera elettorale personale affinché, in caso di smarrimento, possano immediatamente richiederne il duplicato, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione, fermo restando che, come già rammentato con precedente circolare ministeriale, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 299/2000, dovranno assicurare l'apertura nei cinque giorni antecedenti la data della votazione, cioè da martedì 7 giugno a sabato 11 giugno, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e nei giorni di domenica 12 e lunedì 13 giugno per tutta la durata delle operazioni di voto.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

IL VICE PREFETTO VICARIO
(VINCI)